



COMUNE DI CASTELLANZA

(Provincia di Varese)

Settore Opere Pubbliche

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI POTATURA DELLE ALBERATE E DI SINGOLI ESEMPLARI ARBOREI

Art. 1

OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato disciplina il servizio di potatura delle alberate e di singoli esemplari arborei di proprietà ed in gestione diretta del Comune di Castellanza.

Art. 2

DURATA E FORMA DEL CONTRATTO/CONVENZIONE

Il contratto/convenzione ha durata a far data dalla data di aggiudicazione fino al 31/03/2017.

Art. 3

IMPORTO DELLE PRESTAZIONI

L'importo delle prestazioni è presuntivamente fissato, per l'intero periodo contrattuale, in complessivi € 51.616,00 IVA al 22% esclusa – di cui € 50.583,68 per servizi ed € 1.032,32 quali oneri per la sicurezza.

I servizi di cui al presente capitolato sono affidati a misura ed in economia secondo i prezzi unitari indicati nel "Listino dei prezzi" allegato al presente.

Il contratto è da stipularsi con cooperativa sociale di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) della Legge 8 novembre 1991, n. 381, avente quale scopo sociale lo svolgimento di attività diverse – agricole o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La Cooperativa, aggiudicataria del servizio a seguito di procedura di selezione idonea ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, così come richiesta dalla Legge

190 del 29 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015), entrata in vigore dal 1/1/2015, che ha introdotto (art. 1 – comma 610) modifica all'art.5 della legge 381/91, si impegna a garantire l'assunzione, per la durata della convenzione, di persone svantaggiate, secondo le tipologie indicate all'art. 4 della Legge n. 381/91, e persone con disagio sociale segnalate dai Servizi Sociali.

Per la presente convenzione la Cooperativa si impegna pertanto, sulla base del corrispettivo presunto, all'assunzione di n. 1 (uno) soggetto svantaggiato, per complessivi n. 210 giorni lavorativi. Il nominativo del soggetto svantaggiato di cui all'art. 4 della Legge 381/91 e in carico ai servizi sociali verrà comunicato dal Settore Servizi Sociali del Comune direttamente alla Cooperativa. La Cooperativa si impegna entro mesi 1 (uno) all'espletamento di tutte le azioni necessarie al perfezionamento dell'assunzione.

Qualora non risultassero nominativi disponibili, il Settore Servizi Sociali potrà segnalare ulteriori soggetti svantaggiati residenti nel Comune di Castellanza.

Ai fini della stipula della convenzione (secondo lo schema di Regione Lombardia – Decreto 6459 del 13/07/2011) la ditta aggiudicataria dovrà presentare copia del programma specifico di inserimento della o delle persone previste dal capitolato speciale d'appalto attuato dalla cooperativa, come previsto per le cooperative rientranti nella sezione B.

In caso di variazioni in aumento dell'importo globale di servizi annui, la Cooperativa si impegna all'assunzione di ulteriori soggetti svantaggiati, secondo criterio proporzionale tra l'importo del contratto/convenzione originario e le giornate/uomo previste di cui sopra.

Art. 4

MODIFICHE/VARIANTI ALLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Cooperativa, se non preventivamente disposta ed approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Oltre il limite contrattuale l'impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

Non costituiscono varianti eventuali diverse identificazioni delle piante da trattare mediante potatura e/o abbattimento richieste dalla Direzione per l'esecuzione del contratto.

Art. 5

GARANZIE

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione del servizio dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori a base d'asta.

La garanzia deve essere presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria in conformità alla scheda tipo 1.1 del D.M. 12.03.04 n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 del medesimo decreto, integrata con la clausola della rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile.

E' richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

L'importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

Art. 6

PROGRAMMAZIONE

Le richieste effettuate dalla Direzione dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) conterranno la descrizione degli interventi da eseguirsi. Qualora questi non venissero eseguiti, il Responsabile/tecnico comunale ne constaterà l'inadempienza con ordine di servizio applicando la penale indicata all'art. 8.

I materiali e le forniture utilizzate dovranno rispettare le prescrizioni di legge.

Il servizio dovrà essere svolto a regola d'arte, con l'impiego della più efficace ed adeguata tecnica di giardinaggio.

Per le prestazioni eseguite in economia dovranno essere presentate le bollette entro il mese successivo, riportanti l'indicazione esatta delle attività eseguite, degli operai impiegati, la loro qualifica e ore prestate, quantità e tipo di materiali impiegati, materiali e mezzi d'opera prestati a tempo di impiego e quant'altro occorso nella giornata lavorativa per l'esecuzione degli interventi, che la Direzione Lavori assegnerà secondo il "documento di programmazione e gestione del verde pubblico" allegato alla presente.

In ogni caso il conto consuntivo delle prestazioni dovrà essere presentato entro il mese successivo alla loro ultimazione. Nessun credito potrà essere contabilizzato qualora la ditta non sia in grado di fornire la comunicazione scritta di richiesta dell'intervento vistato dal tecnico comunale incaricato.

Descrizione degli interventi di manutenzione aree verdi

Di seguito viene effettuata la descrizione dettagliata e le modalità di esecuzione del servizio da eseguire per la manutenzione delle aree e delle piantumazioni stradali.

Art. 6/01 - Operazioni di potatura

Le operazioni di potatura, intese in senso generale, sono varie perché diverse sono le condizioni in cui si presenta la pianta e, importantissimo, differenti le finalità che si vogliono conseguire.

Infatti, utilizzando una codificazione ampiamente sperimentata, possiamo realizzare potature di ristrutturazione, contenimento, risanamento, diradamento, rimonda, mantenimento, innalzamento, formazione.

Coi termini sopra descritti più che un tipo di potatura si intende una **finalità prevalente** da raggiungere e, quindi, la definizione data prescinde dalla dimensione dell'albero, dalla specie di appartenenza, dall'intensità dell'intervento ecc.

Di seguito è utilizzato il termine "**tipo**", perché ormai entrato nel linguaggio comune, precisando che lo si adotta come sinonimo di "finalità prevalente".

Si fa in ogni caso presente che le potature, escludendo quelle di formazione, rimonda, potature particolari legate a situazioni specifiche, oppure interventi di leggerissima entità, sono operazioni quasi sempre dannose per la pianta.

Esse, soprattutto in ambiente urbano, sono però spesso necessarie per ovviare a situazioni difficili quali la mancanza di spazio ipogeo ed epigeo, precedenti interventi di potatura mal eseguiti, possibilità di danno imputabili a cause diverse ecc.

Le potature drastiche o irrazionali contribuiscono a rendere un albero pericoloso poiché modificano la naturale forma e disposizione della chioma ed impediscono alla pianta di attivare sistemi naturali (legno di tensione o compressione, appoggio reciproco fra rami all'interno della chioma) di resistenza agli agenti meteorici (vento, neve).

Se, per vari motivi, risultasse indispensabile effettuare grossi tagli, bisogna tenere presente che una pianta drasticamente potata va periodicamente riassoggettata a potature di mantenimento proprio per eliminare possibili situazioni di pericolo che si vengono inevitabilmente a creare.

I tagli di grosse dimensioni, infatti, sono quasi sempre seguiti da fenomeni di decadimento dei tessuti legnosi conseguenti, principalmente, all'attività fungina e microbica associata o meno alla presenza di artropodi xilofagi.

Con gli anni i tessuti diventano inconsistenti e i rami sviluppatisi, o nati in loro corrispondenza, sono più suscettibili alle rotture.

Di seguito sono elencate alcune **metodiche d'intervento valide per tutti i "tipi" di potatura e le incombenze che l'Appaltatore deve rispettare o attuare rigorosamente, sempre e indipendentemente dal tipo di potatura effettuato:**

1) i tagli (eliminazione di rami, rifilatura di spezzoni o monconi verdi o secchi) non vanno eseguiti troppo a ridosso del fusto o del ramo portante ma **devono salvaguardare il colletto del ramo stesso (collare)** cioè quell'allargamento posto alla base del ramo, ben visibile su alcune specie, non facile da individuare su altre, che rappresenta il naturale punto di abscissione. Operando in questo modo si ottiene inoltre un taglio di superficie più ridotta (a volte di molto);

2) i tagli, tranne casi particolari, devono essere eseguiti in modo da lasciare rami di ritorno a scalare facendo sì che il ramo di ordine superiore sia di diametro adeguato al ramo che lo sostiene. Il ramo in posizione più distale non dovrà essere troppo lungo, soprattutto sui tigli, per evitare che si rompa;

3) bisogna evitare di provocare "scosciature" e, pertanto, nel caso che si eliminino o accorcino rami di grosse dimensioni, il taglio dovrà essere eseguito in due o più riprese;

4) su richiesta della D.E.C., e senza alcun onere aggiuntivo per il Committente, si dovrà provvedere alla disinfezione delle ferite con prodotti la cui utilità e le cui caratteristiche saranno preventivamente valutate e concordate.

5) tutte le attrezzature utilizzate per il taglio (lame, catene, barre ecc.) dovranno essere periodicamente disinfettate durante i lavori e alla fine degli stessi; tale precauzione è importante soprattutto passando da un albero al successivo. L'operatore dovrà sempre avere con se quanto necessario (attrezzi e prodotti

concordati con la D.E.C.) per irrorare o immergere gli organi di taglio in soluzione disinfettante a largo spettro d'azione;

6) nel caso che siano effettuate potature su platani l'Appaltatore si impegna, prima di iniziare i lavori e sul cantiere, a smontare le parti di taglio delle motoseghe, a pulirne e disinfettarne l'interno in modo accurato;

7) tutto il materiale di risulta dovrà essere raccolto e smaltito presso discariche autorizzate o centri autorizzati al compostaggio a totale carico dell'Appaltatore;

8) nel caso ci si trovi di fronte a piante con elevato rischio di contrarre malattie epidemiche, la potatura dovrà essere ridotta al minimo indispensabile; le precauzioni ed eventuali interventi complementari da adottare (trattamenti antiparassitari per esempio) dovranno essere preventivamente concordati con la D.E.C.;

9) sono parte integrante della potatura l'ispezione della chioma con particolare riferimento alle forcelle, il drenaggio ed il sondaggio. L'Appaltatore dovrà impiegare all'uopo personale specializzato in grado di individuare situazioni sospette. Esso è tenuto, sotto la propria responsabilità, a segnalare tali situazioni alla D.E.C. in modo che possa fare le verifiche del caso. Il drenaggio di sacche con ristagno di acqua ed eventuali sondaggi dendrochirurgici dovranno essere eseguiti solo se esplicitamente richiesti dalla D.E.C.. La D.E.C. dovrà essere tempestivamente avvisata qualora le carie risultassero molto estese o si scorgessero lesioni o possibili punti di rottura tali da compromettere la stabilità dell'albero o parti di questo; durante la potatura, nel caso fossero presenti, si dovrà anche provvedere al taglio dei "selvatici", dell'edera o di altre infestanti che avvolgono la pianta, all'eliminazione di cavi, corde, tutoraggi o corpi estranei che, a giudizio della D.E.C., possano arrecare danni di qualsiasi tipo; le risulterebbe derivanti da quest'ultima operazione dovranno essere smaltite presso discariche autorizzate a carico dell'Appaltatore;

10) durante la potatura (con esclusione delle spollonature di tipo "A" e "B" e della potatura di innalzamento), nel caso fossero presenti, si dovranno rimuovere i nidi di insetti parassiti (es. processionaria del pino);

11) il "tipo" di potatura non è necessariamente correlato con una particolare attrezzatura di taglio; l'uso della forbice potrà essere quindi richiesto dalla D.E.C., a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento. L'Appaltatore dovrà quindi disporre di attrezzature di taglio pneumatiche o idrauliche munite di forbice, svettatoio e quant'altro possa essere utile alla buona riuscita delle operazioni.

Regole interpretative valide sempre:

a) Le operazioni di potatura comprendono il rispetto di tutte le metodiche e l'esecuzione di tutti gli interventi elencati nei precedenti punti da 1 a 12.

b) La potatura di innalzamento comprende la spollonatura di tipo "B".

c) La potatura di rimonda comprende la potatura di innalzamento che deve però essere autorizzata dalla D.E.C.

d) Gli interventi previsti per la potatura di rimonda (eliminazione di rami secchi e rifilature, spollonatura tipo "B", innalzamento se autorizzato ecc.) costituiscono parte integrante anche degli altri "tipi" di potatura (ristrutturazione, contenimento, mantenimento, risanamento, diradamento e formazione); la potatura di rimonda non è compresa nell'innalzamento e nella spollonatura.

e) Ogni intervento dovrà essere preceduto da campionamento eseguito a cura e spese dell'Appaltatore in presenza della D.E.C. L'ordine temporale e le modalità di campionamento saranno stabilite dalla D.E.C.

f) L'Appaltatore dovrà rispondere della mancata osservanza delle regole suddette e degli eventuali danni che da ciò possono derivare.

g) Sono sempre a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi al carico, al trasporto e allo smaltimento delle risulite presso centri di compostaggio, di raccolta differenziata o discariche autorizzate.

Di seguito sono descritte le tipologie (finalità prevalenti) di potature previste per la manutenzione degli alberi.

1) - Spollonatura -

La spollonatura è un'operazione che riguarda principalmente gli alberi di taglio ma anche soggetti di altre specie arboree (platano, olmo, aceri, ciliegio-susino ecc.) con attività pollonifera.

La spollonatura consiste nell'**eliminazione di tutti i ricacci, polloni e succhioni, di 1 o più anni nei limiti sotto indicati.**

- **spollonatura tipo "A"** : comprende l'eliminazione dei ricacci dalla base del fusto fino ad un'altezza di 3,0 m;

- **spollonatura tipo "B"** : comprende l'eliminazione dei ricacci dalla base del fusto fino ad un'altezza di 6,0 m.

I ricacci o polloni vanno tagliati rasente al terreno o in corrispondenza della loro inserzione sulle parti legnose da cui si sviluppano; queste, però, non devono in alcun modo essere danneggiate con scortecciature, ferite o altro. Per l'esecuzione della spollonatura non è ammesso l'uso della motosega, della roncola e di altre attrezzature caratterizzate da scarsa precisione di taglio e va utilizzata esclusivamente la forbice.

1) - Potatura di formazione -

Viene eseguita per lo più, ma non necessariamente, su giovani soggetti.

Essa ha lo scopo di eliminare difetti strutturali e conferire alla pianta la forma e il portamento voluti, regolando lo sviluppo e l'equilibrio della chioma ed adattandola alla posizione in cui l'albero si trova (es. parco o strada).

La potatura di formazione comprende la spollonatura di tipo "A" o di tipo "B" secondo la dimensione dell'albero da trattare.

A seconda dei casi, e a giudizio della D.E.C., può essere prevalente, di volta in volta, la potatura di contenimento, di diradamento, di mantenimento, di rimonda o altro, attuata in modo finalizzato allo sviluppo successivo del soggetto.

La potatura di formazione, esprimendo il termine una finalità e non una precisa tipologia d'intervento, non è legata alla dimensione dell'albero da trattare.

Si può affermare che essa è attuata prevalentemente su alberi di impianto recente (1-5 anni) ma non si esclude la possibilità che la potatura di formazione interessi alberi anche di 8-10 metri di altezza.

2) - Potatura di innalzamento -

Ha il fine di innalzare la chioma eliminando tutti i rami o ricacci presenti sul fusto e sulle branche o rami principali fino ad un'altezza stabilita dalla D.E.C.. Può prevedere l'accorciamento di rami anziché la loro eliminazione. Viene in genere prevista per eliminare ostacoli alla circolazione veicolare o pedonale, per migliorare le condizioni di visibilità stradale oppure per liberare i "coni luce" dell'illuminazione pubblica; quest'ultimo obiettivo può essere raggiunto anche attraverso l'accorciamento localizzato di rami e branche.

Essa comprende la spollonatura di tipo "B".

3) - Potatura di rimonda -

Insieme di operazioni consistenti nell'eliminazione di tutte le parti secche, ammalate o pericolose presenti nella chioma poste a qualsiasi altezza e di qualsiasi dimensione comprese le rifilature di eventuali rami spezzati e di monconi.

Essa può comprendere anche l'eliminazione o l'accorciamento di alcuni rami bassi, soprannumerari, fuori sagoma o in posizione indesiderata qualora questi interventi siano di importanza limitata; negli altri casi si farà riferimento a tipi diversi di potatura. La potatura di rimonda comprende la potatura di innalzamento, se esplicitamente richiesto dalla D.E.C., e la spollonatura a "tutt'altezza".

4) - Potatura di diradamento -

E' finalizzata alla riduzione della densità della chioma eliminando, in particolar modo, i rami più deboli, sottili, incrociantisi, codominanti o soprannumerari, per ottenere la densità desiderata.

Il diradamento può essere anche riferito all'eliminazione di fusti soprannumerari in piante policormiche o al taglio selettivo di polloni di ceppaia/radice.

Il diradamento può essere un'operazione rischiosa su alcune specie (es. tiglio) perché può indurre flessioni incontrollate e rotture dei rami superiori; essa va condotta in modo oculato al fine di eliminare queste eventualità.

Il diradamento comprende tutte le operazioni previste per la potatura di rimonda.

Dal punto di vista del prezzo da applicare è assimilata alla potatura di rimonda.

5) - Potatura di contenimento -

Consiste nell'accorciamento e/o nell'eliminazione di rami o branche. Può essere condotta progredendo in senso centripeto o centrifugo a seconda delle tecniche adottate. Nella fase terminale, applicando la tecnica del ramo di ritorno a scalare, si procederà per forza di cose in senso centrifugo. A seconda delle esigenze l'intervento interesserà tutta la chioma o solo parte di essa e avrà intensità molto variabile e stabilita dalla D.E.C. attraverso delle campionature.

La potatura di contenimento comprende tutte le operazioni previste nella potatura di rimonda. Il diradamento e l'innalzamento sono compresi nella potatura di contenimento ma dovranno essere prima concordati con la D.E.C.

6) - Potatura di ristrutturazione -

E' un caso particolare di potatura di contenimento e, quindi, la comprende in tutti i suoi aspetti.

Come si può intuire, questo intervento mira a modificare la struttura della chioma con l'eliminazione di parti a volte consistenti.

Il fine ultimo è quello di raggiungere un migliore equilibrio statico e, quindi, di prevenire rotture accidentali o ovviare a danni derivanti da potature sbagliate.

Inoltre si tende a conferire alla chioma un migliore aspetto, il più "naturale" possibile.

Dal punto di vista del prezzo da applicare è assimilata alla potatura di contenimento.

7) - Potatura di risanamento -

E' un caso particolare di potatura di contenimento e, quindi, la comprende in tutti i suoi aspetti.

L'eliminazione di parti ammalorate, in realtà, è già compresa nella potatura di rimonda. Col termine "potatura di risanamento", per convenzione, si intende una potatura a volte eseguita per i platani colpiti dall'antracnosi (Gnomonia veneta) e consiste nel taglio dei rami maggiormente attaccati dal fungo (rami di 1-3 anni) evitando quindi di modificare sostanzialmente la forma della chioma.

Non dovranno essere eseguite capitozzature o tagli molto drastici salvo eventuali casi particolari preventivamente indicati dalla D.E.C.

Dal punto di vista del prezzo da applicare è assimilata alla potatura di contenimento.

8) - Potatura di mantenimento -

E' un caso particolare di potatura di contenimento e, quindi, la comprende in tutti i suoi aspetti.

Interessa per lo più gli alberi con chioma piuttosto regolare e di sviluppo non eccessivo e/o allevati in forma obbligata oltre ad alcune conifere (per esempio tuia, cipresso dell'Arizona ecc.) che, se allevate in forma libera, possono subire gravi danni da neve. Essa ha lo scopo di far mantenere alla chioma la forma e la dimensione precedentemente conferite o, nel caso si tema l'effetto dei carichi da neve, di accorciare i rami in modo che ne trattengano la minor quantità possibile.

Art. 7

CESSIONE DEL CREDITO E SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, previa l'immediata risoluzione della convenzione.

E' fatto divieto altresì all'Appaltatore di effettuare cessioni di crediti maturati o maturandi nel corso dell'esecuzione dei servizi, che verranno in ogni caso respinti ai termini di legge salvo quanto previsto dalla lettera di invito a formulare offerta.

Art. 8

PENALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Agli inadempimenti contrattuali sarà applicata dal Comune, in relazione della loro gravità, una penale rapportata all'importo delle prestazioni non eseguite, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo.

Nel caso d'inadempienze gravi, ovvero ripetute, il Comune avrà la facoltà di risolvere la Convenzione, previa notificazione scritta all'appaltatore in forma amministrativa, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'appaltatore e salva l'applicazione delle penali prescritte.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, il Comune compenserà solo le prestazioni esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno contestati all'Appaltatore contraente dal Comune per iscritto. L'Appaltatore contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Comune nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all' Appaltatore medesimo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Comune di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

Fino all'adozione dell'atto di risoluzione del contratto, scaturente dal non accoglimento delle controdeduzioni di cui al comma precedente, l'appaltatore ha l'obbligo di proseguire il servizio.

Per quanto non previsto nel presente articolo, valgono le disposizioni contenute nel Codice Civile art. 1453 e seguenti.

Art. 9

CONDOTTA DELLE PRESTAZIONI - SOSPENSIONE DEI SERVIZI

L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso il Comune procederà nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Comune e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Le prestazioni dovranno condursi con la massima rapidità ed efficienza possibile, senza interruzioni ed in modo tale da arrecare il minimo intralcio al normale funzionamento delle strutture su cui si interviene.

E' fatto obbligo, al termine di ogni attività, di sgomberare prontamente i materiali residui o che siano altrimenti utilizzabili e la pulizia del luogo di lavoro.

I mezzi d'opera dovranno essere adeguati alle prestazioni da eseguire, in particolare dovranno essere a norma di legge e di adeguata potenza al fine di garantire l'esecuzione a regola d'arte e in tempi ristretti, delle prestazioni richieste.

Art. 10

EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, ovvero in quanto già prevista la data di esecuzione lavori dal presente capitolato, di ordinare l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Art. 11

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI

E' obbligo del prestatore di servizi stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'appalto in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e con validità non inferiore alla durata del servizio.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto del Comune, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 5.000.000,00= (cinquemilioni/00).

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

L'appaltatore si intende inoltre obbligato:

1. all'osservanza delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti e che fossero emanate durante l'esecuzione degli interventi relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie in genere, l'invalidità e vecchiaia, gli assegni familiari, sull'assunzione della mano d'opera locale;
2. ad essere e mantenere i requisiti di cooperativa sociale di cui all'art. 1 comma 1 lett. B) della Legge n. 381/91 e s. m. i. iscritte nell'apposito albo di cui all'art. 5 comma 2 della Legge n. 381/91 ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 2 della medesima legge.
3. all'osservanza di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni;
4. all'osservanza della normativa vigente riguardante le caratteristiche e le modalità d'uso dei materiali;
5. al ripristino dei danni conseguenti l'esecuzione degli interventi;
6. ad adottare, nell'esecuzione degli interventi, tutti i provvedimenti e le cause necessarie per l'incolumità degli operai e di terzi, rimanendo stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sollevando quindi l'Amministrazione Comunale sia il personale preposto alla direzione delle attività ed alla sorveglianza;

7. ad avere assolto tutti gli obblighi inerenti alla normativa in fatto di sicurezza Decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
8. **A presentare, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, il P.O.S. relativo agli interventi da eseguire.**

Art. 12

CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il computo delle prestazioni verrà eseguito applicando i prezzi di cui all'elenco prezzi parte integrante del presente capitolato, al netto del ribasso percentuale unico offerto.

Le prestazioni verranno contabilizzate utilizzando le voci ed i prezzi del suddetto prezzario.

Per consentire una veloce e corretta contabilizzazione, la ditta aggiudicataria dovrà, con cadenza mensile, compilare un consuntivo degli interventi eseguiti nel quale verranno indicati il luogo dell'intervento, la data, la descrizione del lavoro eseguito, le misurazioni, i materiali utilizzati e ogni altro riferimento ritenuto di utilità. Tale consuntivo dovrà essere approvato prima di procedere alla fatturazione.

La fatturazione, corredata del suddetto consuntivo, potrà essere effettuata con cadenza mensile.

La fattura dovrà:

essere intestata al Comune di Castellanza – viale Rimembranze 4 – 21053 Castellanza - P. IVA 00252280128;

indicare il riferimento degli interventi effettuati e verificati dall'ufficio, nonché tutti i dati relativi al pagamento (codice IBAN, numero conto corrente postale, ect.);

riportare gli estremi della determinazione di affidamento dell'appalto (data e numero cronologico);

indicare il CIG;

riportare in fattura l'annotazione "scissione dei pagamenti" ed indicare l'importo a debito finale costituito dal solo imponibile in attuazione dell'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge di Stabilità 2015, che ha introdotto nel D.P.R. n. 633/1972 il nuovo art. 17 ter, in base al quale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni elencate nello stesso art. 17 ter, queste ultime devono versare direttamente all'erario l'Iva addebitata loro dai fornitori.

Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria Comunale a mezzo mandato entro 60 giorni dalla data di ricevimento all'Ufficio Protocollo della fattura riscontrata regolare e conforme all'appalto effettuato.

La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora il DURC non risulti regolare con il versamento dei contributi; in tal caso si procederà con l'intervento sostitutivo della stazione appaltante per inadempimento contributivo dell'esecutore del servizio, fermo restando che nessuna responsabilità potrà essere addossata al Comune per il mancato rispetto dei termini di pagamento stabiliti.

Il Comune potrà richiedere all'affidatario il libro matricola ed ogni altro documento utile alla verifica delle posizioni contributive del personale dipendente e dei soci lavoratori.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010, così come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217/2010, l'appaltatore s'impegna a comunicare con i termini previsti dalla normativa prima menzionata, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al presente appalto ed a comunicare alla stazione appaltante, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto.

L'appaltatore, inoltre, prende atto che in mancanza della comunicazione di cui al comma precedente la Stazione appaltante non potrà procedere ad effettuare alcun pagamento relativo al presente appalto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010, così come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217/2010, a pena di nullità assoluta del contratto, l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti da tale legge.

Le parti prendono altresì atto che costituisce clausola risolutiva espressa del presente appalto il fatto che le transazioni relative allo stesso non siano eseguite avvalendosi di Banche o della società Poste Italiane S.p.A.

Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo mandato nei termini di legge, previa liquidazione da parte del Responsabile competente.

I termini di legge si intendono sospesi nel caso in cui il Responsabile o il tecnico comunale richieda chiarimenti relativi alla fatturazione.

Art. 13

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Il Comune comunicherà il soggetto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del servizio oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, nonché il soggetto preposto al rilascio della dichiarazione di regolare esecuzione del servizio.

Art. 14

CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra Comune e ditta appaltatrice in ordine alle condizioni del presente capitolato e del contratto che lo recepisce, sia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, si considera competente il Tribunale di Busto Arsizio.

Art. 15

NORME GENERALI

Per quanto non espressamente specificato nel presente Capitolato d'Appalto, valgono le norme e le disposizioni di cui allo schema di convenzione tra Ente pubblico e cooperativa sociale ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381.

Castellanza, 30.11.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Luca Croce



IL RESPONSABILE SETTORE OPERE PUBBLICHE
Arch. Silvano Ferraro

